



PROVINCIA DI BELLUNO

STATUTO PROVINCIALE

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 10.02.2015

Indice

Titolo I - Principi Fondamentali.....	4
Art. 1 Autonomia e statuto.....	4
Art. 2 Identità e fisionomia istituzionale.....	4
Art. 3 Rapporti con gli enti locali e le realtà sociali.....	5
Art. 4 Rapporti con la Regione del Veneto.....	5
Art. 5 Rapporti con lo Stato.....	6
Art. 6 Rapporti transfrontalieri e con l'Unione Europea.....	6
Art. 7 Autonomia normativa e fonti locali.....	6
Art. 8 Autonomia e funzioni amministrative.....	7
Art. 9 Risorse e autonomia finanziaria.....	7
Art. 10 Obiettivi fondamentali e metodi di azione.....	7
Titolo II - Organi di governo.....	8
Art. 11 Organi di Governo.....	8
Capo I - Il Consiglio.....	8
Art. 12 Ruolo e composizione.....	8
Art. 13 Competenze del Consiglio.....	8
Art. 14 Prerogative e diritti dei Consiglieri.....	9
Art. 15 Pubblicità delle sedute.....	10
Art. 16 Prima seduta e programma di governo.....	10
Art. 17 Dimissioni e surroga.....	10
Art. 18 Attività del Consiglio.....	11
Art. 19 Iniziativa delle deliberazioni.....	11
Capo II - il Presidente.....	11
Art. 20 Competenze.....	11
Art. 21 Programma di governo.....	12
Art. 22 Nomina del Vice Presidente e dei Consiglieri delegati.....	12
Art. 23 Funzioni del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati.....	13
Art. 24 Atti del Presidente della Provincia.....	13
Art. 25 Rappresentanza processuale dell'Ente e costituzione in giudizio.....	13
Art. 26 Rimozione, decadenza, sospensione, decesso o dimissioni del Presidente della Provincia.....	14
Capo III - l'Assemblea dei Sindaci.....	14
Art. 27 Competenze e norme generali di funzionamento.....	14
Art. 28 Obbligo di astensione.....	15
Titolo III - Organizzazione e Uffici.....	15
Art. 29 Principi e criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.....	15
Art. 30 Struttura organizzativa.....	15
Art. 31 Accesso agli impieghi e rapporto di lavoro del personale.....	16
Art. 32 Segretario generale.....	16
Art. 33 Vice Segretario Generale.....	16
Art. 34 Direttore generale.....	16
Art. 35 Rapporti tra Segretario generale e Direttore generale.....	17
Art. 36 Dirigenti e conferimento di funzioni dirigenziali.....	17
Art. 37 Responsabilità dei dirigenti.....	17
Art. 38 Comitato di direzione.....	17
Titolo IV - I servizi pubblici.....	18
Capo I - Tipologia dei servizi e forme di gestione.....	18
Art. 39 Servizi pubblici provinciali.....	18
Art. 40 Servizi pubblici a rilevanza economica.....	18
Art. 41 Servizi pubblici privi di rilevanza economica.....	18
Art. 42 Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici e verifica dei risultati.....	19
Capo II - Istituzioni.....	19
Art. 43 Prescrizioni sulla costituzione dell'Istituzione.....	19
Art. 44 Ordinamento dell'Istituzione.....	19

Art. 45 Consiglio di amministrazione.....	20
Art. 46 Regolamento sul funzionamento dell'Istituzione.....	20
Capo III - Aziende speciali.....	20
Art. 47 Prescrizioni generali sulle Aziende speciali.....	20
Art. 48 Ordinamento delle Aziende speciali.....	21
Capo IV - Società per azioni.....	21
Art. 49 Società per azioni pubbliche.....	21
Art. 50 Partecipazione a forme societarie.....	21
Titolo V - Programmazione, Gestione e Controlli.....	22
Capo I - Risorse, programmazione e gestione.....	22
Art. 51 Finanza provinciale.....	22
Art. 52 Demanio e patrimonio.....	22
Art. 53 Programmazione e bilancio di previsione.....	22
Art. 54 Gestione del bilancio.....	22
Art. 55 Rendiconto della gestione.....	23
Capo II - Controlli interni.....	23
Art. 56 I principi generali del controllo interno.....	23
Art. 57 Il controllo di legittimità e contabile.....	23
Art. 58 Il controllo di gestione.....	23
Art. 59 La valutazione del personale con incarico dirigenziale.....	24
Titolo VI: partecipazione e Istituti di garanzia.....	24
Capo I - Rapporti con la Comunità locale.....	24
Art. 60 Partecipazione e diritti di informazione e di accesso.....	24
Art. 61 Raccolta degli atti normativi e Albo pretorio.....	24
Art. 62 Rapporti fra Provincia e Associazioni.....	24
Art. 63 Partecipazione alla formazione di atti.....	25
Art. 64 Istanze, petizioni e proposte.....	25
Art. 65 Iniziative dei Comuni.....	25
Capo II - Referendum provinciali.....	25
Art. 66 Referendum consultivo ed abrogativo. Diritto di iniziativa.....	25
Art. 67 Ammissibilità – Indizione.....	26
Art. 68 Effetti dei referendum consultivo e abrogativo.....	26
Capo III - Difensore Civico territoriale.....	26
Art. 69 Istituzione e compiti.....	26
Art. 70 Requisiti e modalità per l'elezione. Incompatibilità e durata in carica.....	27
Art. 71 Risorse e indennità.....	27
Art. 72 Convenzioni con i Comuni.....	27
Titolo VII - La cooperazione e le forme associative.....	28
Art. 73 Principi generali.....	28
Art. 74 Conferenza degli Enti Locali bellunesi.....	28
Art. 75 Convenzioni.....	28
Art. 76 Consorzi.....	29
Art. 77 Accordi di programma.....	29
Titolo VIII: norme transitorie e finali.....	29
Art. 78 Potestà statutaria.....	29
Art. 79 Potestà regolamentare.....	30
Art. 80 Disposizioni transitorie.....	30

Titolo I - Principi Fondamentali

Art. 1 Autonomia e statuto

La Provincia di Belluno è l'istituzione rappresentativa della comunità della quale cura gli interessi generali, promuovendone e coordinandone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nell'ambito della Repubblica italiana e della Regione Veneto.

Il territorio della Provincia è costituito dai territori dei Comuni che ne fanno parte. La Provincia ha sede nella Città capoluogo di Belluno, dove si riunisce di norma il Consiglio.

La Provincia persegue i propri fini istituzionali esercitando l'autonomia garantita dalla Costituzione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

Lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nei limiti di quanto riservato dalla Costituzione alla legge statale.

La Provincia, soggetto costituzionale di pari dignità con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica, si uniforma ai principi ed ai contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 2 Identità e fisionomia istituzionale

La Provincia ispira la propria azione al perseguimento della coesione sociale e della competitività del territorio in virtù di specificità che derivano dalle concrete situazioni, dalla qualità ed intensità degli elementi di originalità e peculiarità della propria storia, dalle culture e autonomie stratificate.

Concorrono a definire l'identità e la fisionomia istituzionale della Provincia la sua specificità di area montana e transfrontaliera, contrassegnata dall'alto valore paesaggistico e culturale delle Dolomiti, caratterizzata anche dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche storiche.

La Provincia opera affinché le Alpi non costituiscano una frontiera fra stati, ma affinché gli uomini delle valli alpine siano artefici di unione e non di separazione nella realizzazione e nel rafforzamento di un progetto di costruzione di uno spazio interculturale alpino dove le montagne possano unire e non dividere i popoli.

I principi fondamentali ispiratori della propria azione, che fanno riferimento ai valori della libertà, della giustizia sociale e della solidarietà mirano a:

- promuovere il rispetto e la tutela dei diritti, delle libertà civili e della dignità della persona umana, nonché dei valori culturali, etici e religiosi delle diverse componenti della comunità provinciale;
- promuovere la provincia delle autonomie, valorizzando l'apporto delle Unioni Montane, dei Comuni e delle autonomie funzionali nelle scelte politico-amministrative;
- perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e della salute, il sostegno all'istruzione;
- sviluppare ogni tipo di integrazione culturale e sociale con particolare attenzione ai problemi legati al disagio dell'immigrazione e al reinserimento sociale degli emigranti di ritorno e consentire senza distinzione uguali opportunità per tutti, concorrendo alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di benessere e sicurezza sociale e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate;
- salvaguardare e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche e naturali presenti nel territorio;
- promuovere la cultura della pace, della cooperazione, dell'integrazione multi-etnica e multiculturale e della solidarietà;
- favorire e valorizzare la partecipazione dei cittadini, le libere forme associative e di cooperazione

con particolare riguardo al volontariato sociale;

- valorizzare la cultura e la collaborazione tra le realtà territoriali alpine e promuovere intese ed accordi con i territori alpini contermini;
- tutelare, promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche presenti nel suo territorio, riconoscendole come patrimonio storico e culturale;
- promuovere la cooperazione tra gli enti territoriali anche di diverso livello.

L'identità istituzionale della Provincia è espressa dallo stemma e dal gonfalone, che vengono esibiti nelle cerimonie e pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente.

Lo stemma è quello approvato con il regio decreto del 17 aprile 1924.

Il gonfalone è quello approvato con deliberazione della Deputazione provinciale n.º3632 dell'8 maggio 1928.

L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal Regolamento.

Art. 3 Rapporti con gli enti locali e le realtà sociali

La Provincia è istituzione di governo, al servizio di tutte le comunità locali che la costituiscono.

Compiti primari della Provincia sono l'efficace gestione delle funzioni amministrative di area vasta, nonché il sostegno alle istituzioni locali secondo il principio di sussidiarietà, nel reciproco interesse ad uno sviluppo sociale, economico e culturale armonico di ogni parte del territorio.

Promuove ed attua un coordinato sistema delle Autonomie locali; sostiene l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni; valorizza la collaborazione istituzionale tra Comuni e Provincia, favorisce e riconosce il ruolo delle Unioni Montane;

L'ordinamento della Provincia si ispira ai principi della corresponsabilità istituzionale, della partecipazione democratica e del decentramento funzionale agli enti locali.

I Comuni partecipano al governo della Provincia attraverso l'Assemblea dei Sindaci.

La Provincia promuove, altresì, forme stabili di relazione con le realtà socio-culturali e le organizzazioni del mondo economico, favorendo la loro partecipazione e collaborazione alla programmazione provinciale e sostenendo il loro ruolo di servizio sociale.

Art. 4 Rapporti con la Regione del Veneto

La Provincia promuove il riconoscimento e la valorizzazione da parte della Regione di specifiche forme di autonomia amministrativa e finanziaria finalizzate al potenziamento dell'autogoverno nelle determinazioni e negli interventi maggiormente legati ai caratteri peculiari del proprio territorio interamente montano ed ai servizi indispensabili per la popolazione residente.

La Provincia rappresenta e promuove gli interessi del territorio negli organismi regionali a cui partecipa o ha accesso, improntando la sua azione al principio della leale collaborazione, nonché alla concreta realizzazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione (stabiliti dall'art. 118 della Costituzione).

In particolare, concorre istituzionalmente alle determinazioni e all'esercizio delle funzioni regionali a vario titolo rilevanti per il sistema provinciale attraverso la Conferenza degli Enti Locali bellunesi prevista dal successivo art. 74

La Provincia considera il metodo della concertazione e della programmazione interistituzionale come

essenziale per realizzare forme di partecipazione e di relazione con la Regione fondate sulla pari dignità istituzionale.

Art. 5 Rapporti con lo Stato

La Provincia sostiene anche a livello statale l'esplicito riconoscimento di un'autonomia speciale.

La Provincia promuove gli interessi del territorio negli organismi statali ai quali partecipa, in via diretta o indiretta, ritenendo essenziale il proprio ruolo di rappresentanza del sistema provinciale ai fini di una effettiva valorizzazione dell'autonomia locale e di un costante adeguamento degli interventi statali alle esigenze delle realtà provinciali, in particolare di quelle interamente montane.

In questa prospettiva, la Provincia concorre, anche attraverso le Associazioni rappresentative degli enti locali, a valorizzare le sedi di concertazione interistituzionale, con particolare attenzione al ruolo della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Città-autonomie locali, nonché al coinvolgimento istituzionale degli enti locali nelle sedi parlamentari nazionali.

Art. 6 Rapporti transfrontalieri e con l'Unione Europea

La Provincia concorre al processo di unità politica e di integrazione sociale ed economica tra nazioni e popoli dell'Unione Europea, valorizzando a tal fine le sedi di partecipazione delle autonomie territoriali nell'ambito dell'U.E., nonché gli organismi associativi delle autonomie territoriali dei Paesi europei, e le possibilità di partenariato nella progettazione e nell'attuazione di interventi comunitari.

Concorre, altresì, a realizzare e sviluppare forme di cooperazione transfrontaliera, nella prospettiva di rafforzare i legami e le iniziative di scambio e di integrazione con le comunità locali austriache confinanti e a costruire e rafforzare rapporti di collaborazione nello spazio alpino quale luogo privilegiato di realizzazione dell'unità europea.

Art. 7 Autonomia normativa e fonti locali

La Provincia è titolare del potere regolamentare riconosciuto dal sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, che esercita con le modalità previste dallo Statuto.

La Provincia, sulla base di quanto previsto dalla Costituzione, considera tale autonomia normativa essenziale per la disciplina sia della propria organizzazione sia delle modalità di svolgimento delle funzioni fondamentali e di quelle proprie ad essa riconosciute, fermo restando che il potere regolamentare può essere esercitato anche in altri ambiti previsti dalle leggi statali e regionali in relazione a ulteriori funzioni conferite.

Le modalità e procedure di adozione dei regolamenti sono fissate dallo Statuto, che prevede anche idonee misure per garantire la qualità degli atti normativi e le forme di pubblicità necessarie per la loro entrata in vigore e per facilitarne la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 8 Autonomia e funzioni amministrative

La Provincia cura gli interessi della Comunità provinciale, nell'ambito dell'autonomia garantita dalla Costituzione, esercitando le funzioni amministrative di cui è titolare per riconoscimento o attribuzione della legge statale e regionale.

Può, altresì, esercitare, per propria autonoma iniziativa, altre attività indirizzate alla realizzazione dei diritti di cittadinanza, alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della Comunità provinciale

Nella programmazione, pluriennale e annuale e nello svolgimento dell'attività amministrativa si conforma ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, nonché l'utilizzazione rigorosa delle risorse e l'efficienza ed efficacia della propria azione, mirando anche a favorire le iniziative dei cittadini, singoli o associati, che promuovono, realizzano o comunque svolgono attività di interesse generale.

Art. 9 Risorse e autonomia finanziaria

Per l'attuazione dei propri compiti la Provincia utilizza le risorse derivanti dal proprio patrimonio, nonché dai trasferimenti finanziari provenienti dallo Stato e dalla Regione del Veneto connessi alle proprie funzioni istituzionali.

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione, dei trasferimenti statali e regionali e delle somme spettanti sui fondi statali destinati alla perequazione, salvo interventi speciali.

La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 2, in ogni caso con l'osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione.

La Provincia esercita l'autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.

Art. 10 Obiettivi fondamentali e metodi di azione

La Provincia considera obiettivi fondamentali della propria azione la promozione della solidarietà sociale, nonché la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, con particolare attenzione ai valori della storia, delle tradizioni e delle culture locali.

In particolare, persegue la promozione dell'inclusione sociale nei confronti di coloro che, nel territorio provinciale, versino in situazioni di svantaggio, in primo luogo favorendo l'inserimento civile, sociale e professionale dei disabili, tutelando i diritti dei minori e degli anziani anche sul piano delle attività culturali, sportive e del tempo libero, collaborando alla lotta contro la diffusione delle dipendenze, nonché alle attività di accoglienza e di inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici.

Valorizza la differenza di genere e persegue il principio delle pari opportunità tra persone di sesso diverso, promuovendo azioni dirette a realizzarlo in ogni campo della vita civile e sociale, in primo luogo nelle scelte istituzionali di competenza degli organi provinciali.

Inoltre, assume l'ambiente, comprendente sia le risorse naturali, quelle paesaggistiche delle Dolomiti, che il patrimonio archeologico, artistico e culturale, quale elemento essenziale e inalienabile dell'identità della Comunità provinciale, che è indispensabile tutelare e valorizzare per assicurare uno sviluppo sostenibile dei singoli e della Comunità, a beneficio anche delle generazioni future.

Per realizzare gli obiettivi suindicati la Provincia valorizza la partecipazione dei cittadini e dei residenti, singoli o associati, alle proprie attività, anche con la previsione statutaria di organismi di partecipazione popolare e di forme di consultazione di specifiche componenti sociali.

Titolo II - Organi di governo

Art. 11 Organi di Governo

Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e l'Assemblea dei Sindaci.

Gli amministratori per l'espletamento del mandato hanno diritto di disporre del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie e di usufruire dei permessi e dei rimborsi se previsti dalle vigenti norme.

Capo I - Il Consiglio

Art. 12 Ruolo e composizione

Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento e alla loro verifica periodica.

Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente della stessa.

Il funzionamento del Consiglio, conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione sono disciplinati dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

Il Consiglio può istituire Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche

Art. 13 Competenze del Consiglio

Il Consiglio ha potestà regolamentare, nei limiti stabiliti dalla legge ed esercita gli altri poteri e le funzioni proprie o conferite nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto, approva regolamenti, piani e programmi.

Su proposta del Presidente della Provincia adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci e, a seguito del parere espresso da questa, approva in via definitiva i bilanci dell'Ente.

Nell'espletamento del proprio ruolo il Consiglio contribuisce alla definizione delle linee programmatiche per azioni e progetti, al loro adeguamento ed alla loro verifica.

Il Consiglio, fatto salvo quanto previsto in altre norme, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) propone all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto dell'Ente per l'approvazione;
- b) approvazione dei regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 267/00;
- c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi;

- d) convenzioni tra i Comuni e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) contrazione dei mutui ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente della Provincia, del segretario o di altri funzionari;
- l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare con proprio provvedimento i poteri del Consiglio. Il provvedimento così esercitato deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile perdendo, in difetto, ogni efficacia sin dal momento della sua adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

Art. 14 Prerogative e diritti dei Consiglieri

I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e hanno diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché piena libertà di opinione e di voto.

Essi hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle eventuali Commissioni delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari. Il Consigliere che non intervenga alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Provinciale.

Essi inoltre hanno il diritto di essere informati preventivamente sulle proposte di deliberazione e sulle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio o delle Commissioni di cui fanno parte. Deve essere garantita la tempestiva conoscenza della data, ora, luogo e modalità di svolgimento delle sedute. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione di Consiglio e delle Commissioni, anche con il ricorso a tecnologie elettroniche.

I Consiglieri provinciali, con istanza sottoscritta da almeno un quinto dei membri componenti il Consiglio, possono chiedere che, in un termine non superiore a dieci giorni, il Presidente della Provincia convochi il Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Possono inoltre richiedere, con le forme e le procedure stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, l'istituzione di apposite Commissioni d'inchiesta e hanno diritto di presentare interrogazioni e ordini del giorno. Le modalità della presentazione e discussione sono disciplinate dal Regolamento

consigliare, che definisce anche le condizioni per poter sollevare nelle sedute questioni non poste all'ordine del giorno.

Ogni Consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente o al responsabile del procedimento competenti, ovvero al rappresentante presso Enti, Società, Consorzi di cui la Provincia è partecipe, tutte le informazioni, le notizie e la consultazione dei documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I Consiglieri inoltre hanno diritto alla collaborazione degli uffici della Provincia.

Art. 15 Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.

Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine. Ad esso spettano, altresì, i poteri necessari per garantire l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 16 Prima seduta e programma di governo

Nella prima seduta successiva alle elezioni, da convocarsi secondo le disposizioni dettate dalla legge, il Consiglio esamina la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale loro ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo alla loro sostituzione.

Il Presidente della Provincia entro il termine non superiore a 90 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, presenta al Consiglio medesimo il programma di governo relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 17 Dimissioni e surroga

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve avere luogo nella prima seduta utile. L'argomento deve essere trattato inderogabilmente prima degli altri punti all'ordine del giorno.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio e al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba far luogo allo scioglimento del Consiglio.

Art. 18 Attività del Consiglio

I lavori del Consiglio provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.

Il Presidente convoca le sedute secondo le norme del regolamento, fissando l'ordine dei lavori .

Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il processo verbale della seduta. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, lo sostituisce il Vice Segretario e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, un dirigente designato dal Segretario generale.

La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le votazioni si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento, ferme restando quelle concernenti persone che avvengono a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi espressi, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza qualificata. I consiglieri che si astengono si computano nel numero dei presenti e concorrono a determinare il numero legale.

Art. 19 Iniziativa delle deliberazioni

L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) a ciascun Consigliere provinciale;
- c) all'Assemblea dei Sindaci;
- d) a 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.

Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici e del rilascio dei pareri richiesti.

Capo II - il Presidente

Art. 20 Competenze

Il Presidente della Provincia, eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

In particolare il Presidente della Provincia:

- a) attua gli indirizzi generali del Consiglio;
- b) definisce il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato;
- c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- d) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente e ai Consiglieri delegati;
- e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci;
- f) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'Ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l'indirizzo dell'amministrazione;
- g) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ed esprime il consenso sugli accordi di programma provvedendo alla loro approvazione;
- h) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art 25;
- i) promuove, tramite il Segretario generale ed il Direttore generale, se nominato, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi; può acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate;

- j) organizza conferenze periodiche con i responsabili della gestione, per l'esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione;
- k) presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato entro 90 giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio e di esame della condizione degli eletti;
- l) nomina il Segretario Generale che può revocare con provvedimento motivato nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e può altresì nominare e revocare il Direttore Generale;
- m) nomina i Dirigenti dei Settori o i responsabili di Servizio in assenza di dirigenti.
- n) indirizza al Segretario Generale o il Direttore Generale, ove sia stato nominato, a ai Dirigenti le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici provinciali;
- o) valuta i risultati di gestione;
- p) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- q) sottoscrive la relazione di inizio e di fine mandato nei termini stabiliti dalla legge;
- r) può sottoporre all'approvazione del Consiglio provinciale gli atti che rientrano nella propria competenza;
- s) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto;
- t) adotta ogni atto che non sia di espressa competenza di altri organi.

Art. 21 Programma di governo

Il programma di governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente.

Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di suggerimenti formulati dalla struttura, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro novanta giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale esamina la condizione degli eletti.

Se, durante il corso del mandato presidenziale, a seguito di elezioni viene rinnovato il Consiglio, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio programma di governo al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto.

Art. 22 Nomina del Vice Presidente e dei Consiglieri delegati

Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

Il Presidente può altresì assegnare deleghe agli altri componenti il Consiglio provinciale dandone comunicazione al Consiglio provinciale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono assunte dal Consigliere anziano, individuato in base al numero dei voti ottenuti.

Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al convivente, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

Il Presidente della Provincia può revocare il Vicepresidente e le deleghe conferite con atto motivato, dandone comunicazione al Consiglio provinciale per la sua presa d'atto.

Art. 23 Funzioni del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati

I Consiglieri delegati coadiuvano, come sistema di organizzazione interno, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Atti e Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia negli incontri previsti al successivo comma.

Il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano periodicamente in apposite riunioni, non pubbliche, a cui possono partecipare il Segretario generale, i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati, se invitati.

Le decisioni di cui ai commi precedenti sono assunte con la forma dell'Atto o del Decreto del Presidente.

Art. 24 Atti del Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia assume i propri atti nelle forme del Decreto o dell'Atto del Presidente. Entrambi sono pubblicati all'Albo pretorio digitale dell'Ente.

I Decreti e gli Atti del Presidente della Provincia sono immediatamente esecutivi.

Su ogni proposta di Atto del Presidente che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono allegati all'Atto.

Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo dell'Atto.

All'adozione dell'Atto del Presidente partecipa il Segretario generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

I Decreti del Presidente, avendo natura di atti di alta amministrazione, non necessitano di pareri tecnici e contabili.

Il Presidente si riserva la facoltà di sentire il Consiglio provinciale prima dell'adozione su materie di particolare interesse.

Art. 25 Rappresentanza processuale dell'Ente e costituzione in giudizio

In caso di controversia la rappresentanza processuale dell'Ente spetta ai Dirigenti. In particolare ad essi spetta, a ciascuno per le materie di propria competenza, la decisione di promuovere, resistere o transigere le liti, nonché il conferimento del mandato di difesa e rappresentanza innanzi ai diversi ordini e gradi di giurisdizione.

Qualora la controversia riguardi atti o provvedimenti assunti o di competenza di Organi di Governo, la decisione di promuovere o resistere o transigere la lite spetta al Presidente. In tale caso il Dirigente dell'Ufficio legale provvede all'individuazione del difensore cui il Presidente conferirà l'incarico.

Nei casi indicati ai precedenti commi 1 e 2, qualora il mandato di difesa non possa essere conferito all'avvocatura interna per ragioni concernenti la giurisdizione, la specificità della materia trattata, l'insufficiente dotazione organica, il carico di lavoro ovvero altri impedimenti anche temporanei, l'incarico di difesa è affidato ad altro professionista legale del libero foro a ciò abilitato secondo le vigenti disposizioni di legge. Le suddette circostanze devono essere attestate dal Dirigente che conferisce il

mandato al difensore esterno.

Nei giudizi afferenti rischi coperti da polizze assicurative che prevedono anche la tutela legale, il patrocinio dell'Ente, nel rispetto delle attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, è affidato dal Dirigente del Settore cui fa capo la gestione dei sinistri al difensore indicato dalla compagnia assicuratrice.

Art. 26 Rimozione, decadenza, sospensione, decesso o dimissioni del Presidente della Provincia

In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Capo III – l'Assemblea dei Sindaci

Art. 27 Competenze e norme generali di funzionamento

L'Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, ed esercita poteri propositivi, consultivi e di controllo.

L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 19 comma 1 lettera c) del presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

L'Assemblea dei Sindaci approva o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

L'Assemblea esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. Il parere non vincolante, comunque, si considera ugualmente acquisito in senso favorevole in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

La riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia.

L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia.

Art. 28 Obbligo di astensione

Il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali e i componenti dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Titolo III - Organizzazione e Uffici

Art. 29 Principi e criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

L'autonomia organizzativa della Provincia è finalizzata alla disciplina delle strutture necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni

La gestione organizzativa si informa ai principi della responsabilità e della partecipazione ed ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, al fine di conseguire i più elevati livelli di produttività.

La struttura degli uffici si articola secondo uno schema organizzativo flessibile, idoneo al conseguimento degli obiettivi fissati dai piani e programmi dell'Amministrazione.

L'organizzazione del lavoro del personale è definita sulla base delle linee di indirizzo espresse dagli organi di governo e delle decisioni assunte dalla dirigenza amministrativa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge e di quanto previsto dai contratti collettivi in materia, con l'obiettivo comunque di sviluppare processi di valutazione delle attività e di sistemi premianti il merito e la professionalità

Art. 30 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Provincia è articolata secondo criteri di funzionalità e di autonomia gestionale e di spesa in Settori, Servizi ed Uffici.

Il regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi specifica le diverse strutture organizzative e ne determina l'articolazione e le competenze.

Art. 31 Accesso agli impieghi e rapporto di lavoro del personale

Ogni dipendente della Provincia è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale, secondo il vigente contratto di lavoro.

Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità di accesso agli impieghi ed il rapporto di lavoro del personale.

Art. 32 Segretario generale

Il Segretario generale svolge funzioni di alta consulenza per gli organi dell'Amministrazione, promuove la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa.

In particolare il Segretario generale:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Amministrazione e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio provinciale e ne cura la verbalizzazione, e assiste il Presidente nell'adozione degli Atti di competenza;
- roga i contratti nei quali l'Amministrazione è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione;
- esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti o dai provvedimenti degli organi di governo;

Art. 33 Vice Segretario Generale

Il Vice Segretario generale è nominato dal Presidente sentito il Segretario generale tra i Dirigenti Provinciali, determinandone le attribuzioni.

Art. 34 Direttore generale

Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Amministrazione secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

Il Direttore generale sovrintende all'attività gestionale dell'Amministrazione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi alla comunità provinciale. Fanno capo al Direttore generale le politiche della dirigenza e dell'organizzazione secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rispondono al Direttore generale, per i fini stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, secondo l'ordine delle rispettive competenze, tutti i dirigenti della Provincia. Il Direttore generale esercita i poteri sostitutivi nelle forme stabilite dal regolamento stesso.

Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Presidente della Provincia al Segretario generale.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, il Direttore generale è nominato dal Presidente della Provincia, al di fuori della dotazione organica, previa deliberazione del Consiglio provinciale, che ne determina il trattamento economico, e stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Presidente della Provincia. La nomina è effettuata secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati dal programma amministrativo del Presidente della Provincia, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Direttore generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio.

Art. 35 Rapporti tra Segretario generale e Direttore generale

Le funzioni di Segretario generale e di Direttore generale sono autonome e distinte, salvo che non coincidano nella stessa persona del Segretario.

Tra il Segretario generale e il Direttore generale non sussiste alcun rapporto gerarchico. Ciascuno di essi risponde funzionalmente al Presidente della Provincia.

L'esercizio delle rispettive attribuzioni è informato alla massima collaborazione nell'interesse dell'Ente e al fine di garantire la maggior coerenza ed integrazione tra le rispettive funzioni.

Art. 36 Dirigenti e conferimento di funzioni dirigenziali

Ai Dirigenti, in conformità con le direttive degli organi di indirizzo politico impartite dal Segretario generale e dal Direttore generale, se nominato, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Ai Dirigenti compete la direzione degli Uffici, la loro organizzazione interna, compresa quella delle risorse umane; ad essi spetta altresì l'organizzazione delle attività strumentali e di controllo; hanno potere di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate.

I Dirigenti sono preposti agli uffici con incarico a tempo determinato, secondo i criteri e le procedure disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo Dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia.

Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti, in particolare circostanze, a persone estranee all'Amministrazione provinciale in possesso di alta qualificazione professionale, mediante contratto a tempo determinato.

Art. 37 Responsabilità dei dirigenti

I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. I risultati conseguiti sono valutati in termini di efficienza, efficacia ed economicità con riferimento alle risorse assegnate e alle condizioni di operatività degli Uffici.

I Dirigenti sono direttamente responsabili del buon andamento e della correttezza amministrativa, così come dell'imparzialità, della legittimità e dell'attività degli Uffici.

L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa comportano l'adozione delle misure previste dalla normativa vigente.

Art. 38 Comitato di direzione

E' istituito il Comitato di direzione, nominato dal Presidente e coordinato dal Segretario generale ovvero dal Direttore generale, se nominato, col compito di definire i criteri per ottenere l'unitarietà della gestione. Del Comitato fanno parte di diritto i Dirigenti.

Il Presidente può nominare nel Comitato anche responsabili di servizi di qualifica non dirigenziale, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi per i quali il Comitato è costituito.

Titolo IV - I servizi pubblici

Capo I - Tipologia dei servizi e forme di gestione

Art. 39 Servizi pubblici provinciali

La Provincia, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, per la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione dei fini culturali, sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile del territorio e della Comunità provinciale.

L'assunzione dei servizi pubblici locali da parte della Provincia si conforma ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche al fine di realizzare e mantenere forme di esercizio unitario. A questi fini i servizi possono essere assunti dalla Provincia in via esclusiva, o in associazione con i Comuni, la Regione e lo Stato, nonché con altri enti e privati interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.

La Provincia, per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e per assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, adotta la carta dei servizi, nella quale sono previste: la definizione e la pubblicizzazione degli standard di qualità; i criteri di misurazione degli standard di qualità, le condizioni di tutela degli utenti, ivi compresi i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità.

I servizi pubblici provinciali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza.

Art. 40 Servizi pubblici a rilevanza economica

I servizi pubblici della Provincia aventi rilevanza economica sono individuati con deliberazione del Consiglio provinciale nel rispetto delle leggi vigenti e nelle discipline di settore.

Art. 41 Servizi pubblici privi di rilevanza economica

I servizi pubblici della Provincia di Belluno privi di rilevanza economica, quando non siano affidati a privati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- Istituzioni;
- Aziende speciali, anche consortili;
- Società a capitale interamente pubblico.

La gestione in economia è consentita per servizi di modeste dimensioni o che, per le caratteristiche possedute, non rendano opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al precedente comma.

La Provincia può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

Con i contratti di servizio assunti dal Presidente della Provincia sulla base delle linee guida deliberate dal Consiglio provinciale sono regolati i rapporti tra la Provincia e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo.

I servizi pubblici sono amministrati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i

trasferimenti.

Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta dei servizi e quelle comunque relative alla partecipazione ad associazioni o a fondazioni sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti ai fini della incidenza degli oneri sulle previsioni di bilancio.

Art. 42 Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici e verifica dei risultati

La scelta della forma di gestione e di erogazione dei servizi di cui al presente capo è effettuata, previa valutazione comparativa, con riferimento alle caratteristiche del servizio stesso.

Il Consiglio provinciale verifica, nel rispetto delle previsioni indicate dalla legge, i risultati conseguiti nella gestione dei servizi e l'effettivo raggiungimento degli standard di qualità, tenendo conto del riscontro tra servizio reso e risorse economico-finanziarie impiegate.

Il Presidente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo presenta al Consiglio apposita relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei servizi pubblici e sulle prestazioni rese.

Capo II - Istituzioni

Art. 43 Prescrizioni sulla costituzione dell'Istituzione

Per la gestione dei servizi non aventi carattere imprenditoriale la Provincia può avvalersi di una o più Istituzioni.

Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le Istituzioni; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.

Per ogni Istituzione il Presidente della Provincia provvede a redigere un apposito piano tecnico finanziario, dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.

Il Presidente della Provincia esercita altresì la vigilanza sulle Istituzioni. A tal fine le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse al Presidente della Provincia.

Non possono essere costituite più Istituzioni per servizi tra loro affini.

Art. 44 Ordinamento dell'Istituzione

Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio, provvede alla formazione del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni.

I componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni hanno i requisiti di eleggibilità ed incompatibilità a Consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguate al servizio cui è preposta l'Istituzione. I loro emolumenti sono stabiliti dal regolamento.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia, tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni durano in carica sino alla scadenza del Consiglio provinciale e possono essere anticipatamente revocati, anche su proposta motivata del Consiglio provinciale, dal Presidente della Provincia che provvede anche alla loro sostituzione.

La nomina dei Direttori delle Istituzioni è di competenza del Presidente della Provincia e può essere effettuata anche tra i dirigenti dell'Ente.

L'organizzazione interna è disciplinata da apposito regolamento del Consiglio provinciale.

Il personale assegnato a ciascuna Istituzione è scelto tra il personale della Provincia.

Il Collegio dei Revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 45 Consiglio di amministrazione

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali del Consiglio provinciale, il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, nonché gli appositi piani, predisposti per particolari iniziative, che comportano spese. Il Consiglio approva altresì il conto consuntivo.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Istituzione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; propone al Consiglio gli indirizzi dell'attività coordinandoli con quelli della Provincia; avanza le proposte di deliberazione.

Art. 46 Regolamento sul funzionamento dell'Istituzione

Il Consiglio provinciale, con apposito regolamento e sulla base dei principi contenuti nello Statuto, disciplina il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento dell'Istituzione.

Capo III - Aziende speciali

Art. 47 Prescrizioni generali sulle Aziende speciali

Le Aziende speciali sono enti strumentali della Provincia dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale; hanno un proprio statuto approvato dal Consiglio provinciale e adottano regolamenti aziendali per la disciplina del loro ordinamento e funzionamento.

Il Consiglio provinciale individua i servizi e costituisce le Aziende mediante approvazione dello statuto; determina gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; verifica i risultati delle gestioni; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, secondo le disposizioni di legge.

Per ogni Azienda il Presidente della Provincia redige un apposito piano tecnico finanziario, dal quale risulti il capitale di dotazione da conferire, i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni e personale.

Il Presidente della Provincia esercita altresì la vigilanza sulle Aziende. A tal fine le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse al Presidente della Provincia.

Art. 48 Ordinamento delle Aziende speciali

Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, provvede alla formazione del Consiglio di amministrazione delle Aziende.

I componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende hanno i requisiti di eleggibilità ed incompatibilità a Consigliere provinciale e sono scelti secondo criteri di capacità e professionalità adeguati al servizio cui è preposta l'Azienda.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende durano in carica sino alla scadenza del Consiglio provinciale e possono essere anticipatamente revocati, anche su proposta motivata del Consiglio provinciale, dal Presidente della Provincia che provvede anche alla loro sostituzione.

La nomina dei Direttori delle Aziende è di competenza dei rispettivi Consigli di amministrazione.

L'organizzazione interna è disciplinata dal regolamento aziendale approvato dal Consiglio di amministrazione.

Le Aziende hanno un proprio Collegio dei Revisori dei conti ed attivano forme di controllo interno.

Capo IV - Società per azioni

Art. 49 Società per azioni pubbliche

La Provincia può costituire, promuovere o partecipare alla costituzione di società per azioni regolate dal codice civile per la gestione e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

La Provincia, nelle società a capitale interamente pubblico di propria proprietà, esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora la società realizzi la parte più importante della propria attività con la Provincia medesima.

Art. 50 Partecipazione a forme societarie

Nelle società per azioni riguardanti i servizi pubblici e la cui proprietà non sia per legge interamente pubblica, la Provincia può assumere partecipazioni maggioritarie o minoritarie e il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti.

Titolo V - Programmazione, Gestione e Controlli

Capo I - Risorse, programmazione e gestione

Art. 51 Finanza provinciale

La Provincia, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel quadro dell'ordinamento della finanza pubblica. Le risorse della Provincia derivano da tributi ed entrate proprie, da compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio e dalla quota del fondo perequativo ad essa attribuito dalla legge dello Stato.

La Provincia nell'ambito dell'autonomia impositiva determina la misura delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi.

I regolamenti tributari della Provincia devono essere adeguati allo Statuto dei diritti del contribuente.

I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia dalla Regione sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura contestualmente il trasferimento del personale e delle risorse in misura adeguata all'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 52 Demanio e patrimonio

I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.

I beni demaniali e quelli patrimoniali sono elencati in inventari da aggiornare annualmente.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi saranno responsabili della loro conservazione.

L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio provinciale.

Art. 53 Programmazione e bilancio di previsione

La programmazione delle attività della Provincia, in rapporto alle risorse finanziarie previste, viene indicata nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale.

La gestione economico finanziaria della Provincia si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio provinciale, previo parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci, in osservanza dei principi e delle norme di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 54 Gestione del bilancio

Gli impegni di spesa dei responsabili dei vari Uffici della Provincia non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, il quale è tenuto a verificare, nel caso di spese correlate a entrate, il loro accertamento in misura sufficiente. Senza tale attestazione l'atto è inefficace.

Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

Art. 55 Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione, proposto dal Presidente della Provincia, è deliberato dal Consiglio provinciale secondo le disposizioni di legge.

Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio e deve dimostrare i risultati della gestione, rilevati anche mediante contabilità economica.

Il Presidente allega al rendiconto una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Al rendiconto della Provincia devono essere allegati i rendiconti di Aziende speciali ed Istituzioni, Consorzi e Società per azioni con un prospetto che evidenzia i dati aggregati o consolidati.

Alla proposta di delibera consiliare del rendiconto è allegata apposita relazione del Collegio dei Revisori, che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Capo II - Controlli interni

Art. 56 I principi generali del controllo interno

La Provincia, nell'ambito della propria autonomia, istituisce forme di controllo interno volte a:

- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- valutare le prestazioni dei Dirigenti;
- valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

I controlli interni rispettano i seguenti principi:

- l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione e di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio e del Presidente;
- il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei Dirigenti, fa capo direttamente al Direttore generale;
- l'attività di valutazione dei Dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione;
- le funzioni del controllo strategico, di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono esercitate in modo integrato;

Il Consiglio con regolamento disciplina l'organizzazione dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa.

Art. 57 Il controllo di legittimità e contabile

Ai controlli di legittimità e contabile provvede il Collegio dei Revisori dei conti, che si avvale degli uffici di ragioneria.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri compreso il Presidente nominati a termini di legge e dura in carica tre anni.

Art. 58 Il controllo di gestione

Il Presidente, con proprio atto organizzativo, regola l'attività del controllo di gestione.

Il Direttore generale stabilisce le modalità di attuazione del controllo di gestione, dandone comunicazione al Presidente della Provincia. Il Presidente della Provincia, con proprie direttive, fissa i requisiti minimi che informano i controlli di gestione.

Art. 59 La valutazione del personale con incarico dirigenziale

Il Presidente disciplina il sistema permanente di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti.

Il Nucleo di valutazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti e riferisce alla Giunta.

Per il Direttore generale e per il Segretario generale la valutazione è effettuata dal Presidente della Provincia.

La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure concernenti la responsabilità dirigenziale.

Titolo VI: partecipazione e Istituti di garanzia

Capo I - Rapporti con la Comunità locale

Art. 60 Partecipazione e diritti di informazione e di accesso

La Provincia favorisce la partecipazione di cittadini italiani, dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, sia in forma singola che associata, ad ogni propria attività, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa

A tale scopo la Provincia assicura l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per relazioni con il pubblico e garantendo le più idonee forme di orario di apertura degli uffici al pubblico.

Il regolamento disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso della Provincia.

Art. 61 Raccolta degli atti normativi e Albo pretorio

La Provincia ha una Raccolta degli atti normativi dove vengono pubblicati lo Statuto e le sue modifiche ed i regolamenti dell'Ente.

La Provincia ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei documenti che devono essere portati a conoscenza della Comunità.

Il Segretario generale è responsabile delle pubblicazioni.

Gli organi istituzionali e gestionali adottano forme idonee di pubblicità delle direttive, delle istruzioni e delle circolari, nelle quali si determinano l'interpretazione e l'applicazione di disposizioni normative.

La pubblicità degli atti della Amministrazione provinciale è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.

Art. 62 Rapporti fra Provincia e Associazioni

La Provincia sostiene, mediante appositi interventi, l'attività di organismi associativi operanti nell'ambito

territoriale provinciale in materie di propria competenza, con le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento.

La Provincia può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi provinciali e per favorire la loro autonoma iniziativa per lo svolgimento di ogni altra attività di interesse generale di competenza provinciale.

La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dal Presidente, dal Consiglio, dalle Commissioni consiliari nei modi previsti dal regolamento.

Con le procedure stabilite dal regolamento possono essere costituiti Osservatori o Consulte per favorire la partecipazione degli organismi associativi in materie di specifico interesse provinciale, con compiti consultivi, di monitoraggio e propositivi.

Art. 63 Partecipazione alla formazione di atti

La Provincia, nell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessano specifiche categorie di cittadini, promuove la consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari, assemblee, audizioni od altro, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria.

Art. 64 Istanze, petizioni e proposte

Le persone, singole o associate, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi finalizzati alla tutela di interessi collettivi di competenza dell'Amministrazione provinciale.

Almeno mille cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia, hanno facoltà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione su argomenti di competenza consiliare.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità di presentazione delle istanze, petizioni e proposte, nonché le procedure di esame da parte degli organi competenti.

Art. 65 Iniziative dei Comuni

I Comuni possono presentare istanze, petizioni e proposte, nonché interrogazioni ed interpellanze su materie, programmi ed atti che incidano su interessi generali, servizi, strutture riguardanti il territorio provinciale o sovracomunale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale disciplina i limiti, le modalità di presentazione e le garanzie di esame, assicurando la ragionevolezza dei termini.

Capo II - Referendum provinciali

Art. 66 Referendum consultivo ed abrogativo. Diritto di iniziativa

La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo e quello abrogativo.

Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale.

Il referendum può essere promosso:

- da 8.000 elettori, su iniziativa di un comitato promotore formato da almeno 200 elettori;
- dal Consiglio provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi Consiglieri

assegnati;

- da almeno un terzo dei Consigli comunali.

Il referendum può riguardare solo materie di competenza provinciale e non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

La richiesta deve contenere il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intellegibili.

Art. 67 Ammissibilità – Indizione

L'ammissibilità del referendum è deliberata da un'apposita Commissione, composta da esperti in materie giuridico-amministrative scelti e nominati secondo modalità indicate dal regolamento che disciplina altresì il suo funzionamento e le procedure per la verifica della regolarità delle richieste.

La Commissione per i referendum, nel caso di iniziativa popolare, ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al comitato promotore una più chiara e completa formulazione formale e/o tecnica del quesito referendario.

Concluso il giudizio di ammissibilità, la Commissione ne dà comunicazione al comitato promotore, il quale provvede alla raccolta delle firme autenticate entro 90 giorni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

La Commissione, verificata l'autenticità delle firme, il numero delle stesse ed il rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento, dà comunicazione dell'ammissibilità al Presidente della Provincia, che provvede all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio provinciale della presa d'atto del giudizio stesso.

Il Consiglio provinciale, se il referendum è ammesso, autorizza il Presidente ad indirlo, stabilendone la data.

Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento delle votazioni referendarie.

Art. 68 Effetti dei referendum consultivo e abrogativo

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Qualora l'esito sia favorevole, il Consiglio provinciale è tenuto a proporre, entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto alla consultazione popolare o, in caso di referendum abrogativo, la revoca della deliberazione oggetto della votazione referendaria.

Capo III - Difensore Civico territoriale

Art. 69 Istituzione e compiti

E' istituito l'ufficio del Difensore Civico territoriale quale garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il Difensore Civico esamina, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia e di aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti.

Propone al Presidente e agli altri organi competenti i provvedimenti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini.

Per gli adempimenti di competenza il Difensore Civico può accedere agli uffici e chiedere l'esibizione dei documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, tenuto conto anche di quanto stabilito nel regolamento provinciale per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Difensore ha, altresì, la facoltà di chiedere ai responsabili delle unità organizzative tutte le informazioni che gli possano essere utili. Può chiedere di essere ascoltato dal Presidente della provincia e dal Consiglio.

Annualmente sottopone al Consiglio una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni regolamentari o amministrative.

Art. 70 Requisiti e modalità per l'elezione. Incompatibilità e durata in carica

Il Difensore civico territoriale è eletto fra i cittadini residenti in Comuni della Provincia; deve avere competenza giuridico amministrativa e deve dare garanzie di indipendenza e obiettività di giudizio.

L'incarico di Difensore civico provinciale è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

Il Difensore civico territoriale non può essere scelto tra i candidati che si sono presentati alle elezioni amministrative provinciali nell'ultima tornata elettorale.

Per le determinazioni concernenti l'ineleggibilità o l'incompatibilità del Difensore civico si applicano le medesime previsioni e procedure stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali.

Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Consiglio provinciale può revocare il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 71 Risorse e indennità

L'individuazione di risorse organizzative e strumentali da assegnare al Difensore civico territoriale è effettuata dal regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico provinciale, al quale compete altresì la disciplina delle modalità e procedure per l'esercizio della sua attività.

Al Difensore civico territoriale spettano le indennità di funzione e di missione, oltre al rimborso delle spese di trasporto, nella misura stabilita dal Consiglio provinciale.

Art. 72 Convenzioni con i Comuni

I Comuni della Provincia di Belluno possono avvalersi, previa convenzione, del Difensore civico territoriale per gli scopi previsti dal presente titolo.

Le condizioni e le modalità relative sono regolate con apposite convenzioni.

Titolo VII - La cooperazione e le forme associative

Art. 73 Principi generali

La Provincia, nell'esercizio delle proprie competenze agisce, nei confronti degli altri enti territoriali e dei privati, singoli o associati, secondo il principio di libertà, di autonomia, di sussidiarietà e di cooperazione.

La Provincia si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi e supporta la formazione degli ambiti sovracomunali di organizzazione.

La Provincia in collaborazione con i Comuni promuove e realizza interventi nei settori economico, sociale, culturale e sportivo; assicura che i servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale soddisfino i livelli essenziali e siano economici, efficienti ed efficaci.

Art. 74 Conferenza degli Enti Locali bellunesi

Presso la Provincia di Belluno è istituita la Conferenza degli Enti Locali Bellunesi quale tavolo permanente di consultazione, concertazione e coordinamento tra le autonomie locali, al fine di rappresentarle in via unitaria nei confronti dei livelli superiori di governo e di rafforzarne la cooperazione e la capacità di fare sistema in funzione dell'autogoverno della comunità provinciale.

La Conferenza è composta, in modo da rappresentare le varie aree territoriali e le diverse competenze amministrative, dai presidenti delle Unioni montane, dal presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno, dal presidente della Magnifica Comunità di Cadore, dai Sindaci di Belluno e di Feltre nonché dal Presidente della Provincia che la presiede.

La Conferenza opera, anche avvalendosi di competenze esterne, secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia fissando con proprie determinazioni le relative modalità di attività.

La Conferenza esprime, in particolare, nei confronti della Regione i pareri sui progetti di legge e sui documenti di programmazione, partecipando alla loro formazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e raccordandosi, laddove occorra, con il Consiglio delle autonomie montane previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 40.

Art. 75 Convenzioni

La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipula convenzioni con i Comuni, la Regione e lo Stato.

La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie tra la Provincia e gli altri enti.

Mediante convenzione può essere prevista anche la costituzione di uffici comuni, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.

L'ufficio comune può operare presso la Provincia o presso un Comune e ad esso possono essere delegate le funzioni da parte della Provincia e degli altri enti partecipanti all'accordo.

Il Consiglio provinciale approva la convenzione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 76 Consorzi

La Provincia, con i Comuni, la Regione e lo Stato, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme per le Aziende speciali, in quanto compatibili e tranne che non si tratti di servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica.

Il consorzio è istituito mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo precedente.

Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, unitamente alla convenzione approva anche lo statuto del consorzio.

La convenzione e lo Statuto prevedono la determinazione della quota di partecipazione della Provincia. La convenzione disciplina altresì la trasmissione alla Provincia e agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto, in conformità alla convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

I rappresentanti della Provincia nell'assemblea del consorzio sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio provinciale.

Art. 77 Accordi di programma

La Provincia, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con i Comuni, la Regione, lo Stato e altri soggetti pubblici, partecipa o promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

La promozione di un accordo di programma da parte della Provincia è di regola possibile qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi sia provinciale. In tali casi, il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e, qualora sia raggiunto il consenso unanime dei partecipanti, approva l'accordo con atto formale. Il Presidente della Provincia partecipa altresì al collegio che esercita la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi. Sugli accordi di programma il Presidente della Provincia informa periodicamente il Consiglio.

L'approvazione dell'accordo produce gli effetti previsti dalla legge, salva la variazione degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni interessati.

Titolo VIII: norme transitorie e finali

Art. 78 Potestà statutaria

Lo Statuto della Provincia è adottato dall'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio provinciale, con voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Lo Statuto dopo l'approvazione è pubblicato con l'inserimento nella Raccolta degli atti normativi della Provincia di Belluno e con l'affissione all'Albo pretorio. Sono salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.

Con il medesimo procedimento sono approvate le modifiche dello Statuto. L'iniziativa per le modifiche

dello Statuto spetta a ciascun Consigliere provinciale, al Presidente della Provincia e all'Assemblea dei Sindaci

Art. 79 Potestà regolamentare

Il Consiglio provinciale esercita la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione conformemente allo Statuto.

L'iniziativa regolamentare spetta a ciascun Consigliere provinciale, al Presidente della Provincia e all'Assemblea dei Sindaci

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti e devono essere pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ed entrano in vigore il primo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo che non siano dichiarati immediatamente eseguibili.

Per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi la potestà regolamentare spetta al Presidente della provincia sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio.

Art. 80 Disposizioni transitorie

Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente Statuto, le norme regolamentari vigenti.